

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Regolamento 26 settembre 2019 n. 1

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ART. 1 – IL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla Legge Professionale e dal presente Regolamento, ispirato ai principi normativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
2. Sono Organi del Consiglio il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 2 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247:
 - a) rappresenta l'Ordine, convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno;
 - b) ha la direzione delle attività del Consiglio;
 - c) supervisiona l'attività delle Commissioni per mezzo dei Consiglieri;
 - d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla Legge Professionale e dal presente Regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente, se nominato, ovvero il consigliere più anziano di iscrizione all'albo.

ART. 3 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247:
 - a) svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di dimissioni o in ogni altro caso di assenza, impedimento o impossibilità di quest'ultimo;
 - b) coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle incombenze rimesse al medesimo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, esercita le funzioni connesse alla Presidenza dell'Ordine il Consigliere più anziano di iscrizione all'albo.

ART. 4 – IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art.28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e, in particolare:
 - a) collabora col Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;
 - b) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale;
 - c) istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
 - d) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, di cui cura la tenuta ed è

responsabile.

ART. 5 – IL TESORIERE

1. Il Consigliere Tesoriere, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità al vigente Regolamento di contabilità e tesoreria adottato dal Consiglio dell'Ordine:

- a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;
- b) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica di spesa del Consiglio;
- c) redige ogni anno il progetto di bilancio da sottoporre unitamente alla sua relazione all'esame del Consiglio e, quindi, alla approvazione dell'Assemblea;
- d) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
- e) collabora nella redazione del progetto definitivo di bilancio che, approvato dal Consiglio e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei cinque giorni antecedenti l'Assemblea annuale per l'approvazione.

ART. 6 – I CONSIGLIERI

1. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ogni Consigliere.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni situazione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio.

Inoltre ogni Consigliere ha l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalla deliberazione quando egli abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione, o abbia conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate, o quando la questione trattata riguardi colleghi che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale di cui fa parte il Consigliere, o quest'ultimo eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente con essi in maniera non occasionale, e comunque in ogni altro caso di grave opportunità.

3. Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in via succinta l'intervento reso in Consiglio, ogni Consigliere ha il dovere di segretezza e di riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in ragione del proprio mandato o che possano limitare la libertà di determinazione del Consiglio.

4. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine mediante semplice richiesta, anche verbale. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

ART. 7 – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e le adunanze non sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo articolo. Il funzionamento del Consiglio è ispirato ai principi di collegialità e responsabilità dei Consiglieri.

2. La convocazione ha luogo con invio a mezzo posta elettronica ai Consiglieri, almeno due giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno che potrà essere integrato sino al giorno prima e, solo in caso di novità sopravvenute, il giorno stesso dell'Adunanza.

3. Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

4. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

5. I Consiglieri riferiscono al Consiglio in merito alle questioni di competenza e delegate.

6. Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario redige provvisoriamente il verbale, che viene

inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario una volta letto ed approvato dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva, con le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche.

7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese espresso per alzata di mano o con appello nominale, tranne nei casi in cui la legge o i regolamenti di attuazione ne prescrivano uno specifico.

8. Le delibere che sono approvate senza alcuna indicazione di voto si intendono approvate all'unanimità dei presenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria. Le deliberazioni del Consiglio, con esclusione delle parti relative a questioni sottratte al diritto di accesso in relazione all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e che comunque contengano dati sensibili, sono pubblicate nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

10. Il Consiglio può altresì disporre l'audizione di iscritti ovvero la partecipazione alle adunanze di soggetti terzi, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni e nei casi previsti dalla legge o regolamenti.

ART. 8 – SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO

1. Ai fini dell'art.8 della legge 31 dicembre 2012 n.247 in occasione dell'impegno solenne degli avvocati e dei praticanti ammessi al patrocinio ed in ogni altra circostanza ritenuta di particolare importanza con delibera del Consiglio, lo stesso è convocato in pubblica seduta.

2. Nelle sedute pubbliche del Consiglio viene fatta espressa verbalizzazione e viene indossata la toga.

ART.9 – LE COMMISSIONI – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Commissioni ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che svolgono funzioni istruttorie, consultive e propositive.

2. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente, in attuazione delle determinazioni del Consiglio, può istituire Commissioni proponendo al Consiglio l'indicazione dei Componenti e del loro Coordinatore.

3. Le Commissioni sono formate da un numero variabile di componenti con un minimo di tre e per la validità delle sedute e delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Consiglio, eccetto che per le materie deontologiche o che trattino materie riservate, può nominare come componenti esterni delle Commissioni iscritti non Consiglieri, sulla base della loro specifica competenza ed esperienza professionale e nel rispetto del principio di rotazione, purché non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni.

5. L'attività delle Commissioni è diretta dal Consigliere Coordinatore, che si raccorda ai fini dell'organizzazione del lavoro con il Presidente del Consiglio.

6. I lavori delle Commissioni si svolgono al di fuori della riunione plenaria del Consiglio. Nell'attività di preparazione dei lavori, le Commissioni redigono il verbale della seduta in forma sintetica.

ART. 10 - REFERENTI PER MATERIE PARTICOLARI

1. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare la nomina di uno o più Consiglieri referenti per il rispettivo settore o materia.

2. I referenti per settore o per materia si coordinano con il Presidente nello svolgimento del relativo incarico e riferiscono periodicamente al Consiglio per ogni opportuna valutazione o deliberazione, costituendo allo scopo gruppi di lavoro.

ART. 11 – LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

- 1.** Il Presidente o il Consiglio possono delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.
- 2.** La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.

ART. 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'approvazione, le modifiche e l'abrogazione dei Regolamenti consiliari devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.13 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine.